



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il giudice designato dott. Marco Lualdi,

esaminati gli atti del Piano di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (Accordo di composizione della crisi) proposto in data 19.5.2022 da

FABRIZIO MISURACA

(C.f. MSRFRZ70M11I819L)

Nato a Somma Lombardo il 11.8.1970 e residente in Somma Lombardo (VA) alla via Della Brugheretta n. 60,

con l'assistenza e l'ausilio del Dott. Piercarlo Ravetta nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss della Legge 27.1.2013 n.3 in data 7.10.2019 dall'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Busto Arsizio ,

vista la prima integrazione della proposta depositata dal sig. Misuraca in data 9.6.2022 ed una successiva ed ulteriore integrazione depositata in data 26.7.2022

Rileva;

Il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 3/2012.

Il piano originario è stato depositato in data 19.5.2022 unitamente alla documentazione prevista dalla norma richiamata.

Il giudice relatore con provvedimento in data 23.5.2022 fissava udienza per ottenere dal debitore e dal Gestore della Crisi chiarimenti ed eventuali integrazioni dell'accordo proposto sulla scorta delle criticità di seguito evidenziate

** il Gestore della Crisi non ha svolto alcuna considerazione (congruità del valore, effettività del versamento del prezzo ecc.) con riferimento all'atto di cessione del bene immobile perfezionatosi in data 2014 e quindi in epoca successiva rispetto agli avvisi di accertamento su cui si fondano i debiti oggetto della presente procedura, considerazioni imprescindibili per escludere (o meno) la presenza di atti in frode ai creditori.*

** il Gestore della Crisi, nel valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non ha in alcun modo considerato che in caso di alternativa liquidatoria il reddito percepito dalla figlia - che compone il nucleo familiare - dovrebbe necessariamente*

essere considerato ai fini del mantenimento dello stesso nucleo, liberando proporzionalmente a favore dei creditori quantomeno una parte del reddito del Misuraca Fabrizio.

** il Gestore della Crisi non ha adeguatamente esplicitato il grado di privilegio dei singoli creditori (il credito garantito da ipoteca, in caso di incapienza del bene, non degrada necessariamente ed integralmente al chirografo).*

** in assenza di finanza esterna (l'offerta di acquisire una parte del patrimonio del debitore non costituisce apporto di risorse esterne ma esclusivamente una modalità di liquidazione dei beni) risulta violato il principio generale previsto dall'art. 2740 c.c. e l'ordine dei privilegi di cui agli artt. 2777 e ss. in quanto risulterebbero soddisfatti crediti di rango chirografario in assenza di preventiva ed integrale soddisfazione del credito privilegiato*

Il debitore Misuraca ed il Gestore della Crisi depositavano una prima integrazione dell'accordo in data 9.6.2022 , integrazione rispetto alla quale il giudice riteneva sussistessero ulteriori profili di criticità evidenziati in particolare

rilevato che , alla luce delle modifiche e delle integrazioni depositate sussiste un ulteriore profilo di possibile inammissibilità derivante dalla previsione di una soddisfazione "nulla" dei crediti chirografari,

rilevato che l'esclusione di una qualsiasi percentuale di pagamento del credito chirografario - o comunque di diversa modalità di soddisfazione - appare in contrasto con la funzione economica dell'istituto di evidente natura concordataria,

considerato che appare contraddittorio ammettere al voto creditori chirografari con riferimento ad una "proposta" priva di contenuto concreto (Così' Cass. 1521/2013)

La proposta veniva quindi nuovamente e definitivamente integrata in data 22.7.2022 e, così' come riformulata, ritiene questo giudice che la stessa soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 della Legge n. 3/2012.

Alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni fornite dal Gestore della Crisi non sono stati rilevati, né emergono dalla documentazione depositata, atti svolti in frode dei creditori.

PQM

Visto l'art. 10 della Legge 27.1.2012 n.3

FISSA

udienza per la comparizione delle parti avanti a se' al

25 OTTOBRE 2022 alle ore 11.30

Dispone che la proposta di accordo e le successive integrazioni nonchè il presente decreto vengano comunicati ai creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità previste

dall'art. 15 comma VII Legge n. 3/2012 entro il 15 settembre 2022 al fine di consentire ai creditori di far pervenire all'O.C.C. l'eventuale dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2012.

Dispone che la proposta di Accordo ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio , sino a dieci prima dell'udienza.

Dispone la trascrizione del presente decreto, a cura del Professionista incaricato, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari in caso di presenza di beni immobili nella titolarità del debitore.

Dispone che, sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Busto Arsizio , il 02/08/2022

Il Giudice

Dott. Marco Lualdi